



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rumori molesti vicini di casa: cosa fare

Autore: Redazione | 19/09/2018



Quando i rumori si possono definire intollerabili e qual è la soglia di decibel che non si deve superare.

Hai un vicino di casa scostumato che fa chiasso in tutte le ore del giorno. Mattina, sera o notte per lui non fa differenza. Hai letto da più parti che quando i rumori

diventano intollerabili puoi diffidare il responsabile e, in ultima ipotesi, fargli causa per imporgli di smetterla. Dimostrando di aver subito una lesione alla salute, come il fatto di non riuscire più a dormire o di avere una resa più bassa sul lavoro, puoi anche chiedergli i danni. Il punto però che vuoi approfondire è quando un rumore si può definire “intollerabile”. In tante occasioni hai sentito il vicino parlare, accendere la televisione o l’aspirapolvere, sbattere i tappeti dalla finestra, sbattere la porta di casa al rientro la notte o camminare con i mocassini. Tutti questi comportamenti, se presi singolarmente, potrebbero anche essere tollerati, ma sommati tra loro stanno rendendo la tua vita impossibile. Il solo fatto di aver percepito il rumore fa di questo una molestia o è necessario che venga raggiunta una particolare soglia? La questione è stata di recente affrontata dal tribunale di Napoli [1]. Ecco allora cosa fare in caso di **rumori molesti dei vicini di casa**.

Quando il rumore diventa illecito

I comuni possono fissare delle soglie di rumore per quanto riguarda le attività produttive (fabbriche, discoteche e locali notturni, ristoranti, ecc.). Per quanto invece riguarda i rapporti di vicinato, quelli cioè intercorrenti tra privati, esiste una sola norma inserita nel codice civile [2] in base alla quale ognuno di noi è tenuto a sopportare i rumori che rientrano nella “normale tollerabilità”. Non si parla quindi di decibel o di altri metodi oggettivi per calcolare la soglia di legalità del rumore. Come si fa, allora, a capire quando un rumore è intollerabile? La legge delega questo compito al giudice, il quale dovrà valutare una serie di variabili:

- **l’intensità del rumore:** il primo aspetto è ovviamente la natura del rumore. Ci sono alcuni comportamenti che, per quanto ripetuti, non possono mai considerarsi molesti. Si pensi al movimento delle chiavi nella serratura della porta che, seppur avvertito nel cuore della notte da chi ha un orecchio “fino”, non potrà mai ritenersi un rumore molesto; si pensi anche allo scarico del bagno o alle saracinesche che si aprono e si chiudono. Viceversa esistono degli strumenti che possono essere molesti per loro stessa natura come un vecchio condizionatore d’aria posizionato sulla facciata esterna dell’edificio o uno strumento musicale particolarmente rumoroso come una batteria;
- **l’orario** in cui il rumore è stato generato: camminare con le scarpe nell’ora di pranzo non può dirsi intollerabile come quando lo si fa invece alle due di notte; usare l’aspirapolvere alle sei di mattina, dando la sveglia al vicino di

casa, è di sicuro un comportamento molesto, cosa che non è invece alle cinque del pomeriggio;

- la **ripetizione** del rumore. Una cosa è sbattere i tappeti per una mezz'ora, un'altra è tutti i giorni per diverse ore a volta; una cosa è lo stereo alto per qualche minuto, un'altra è tenerlo acceso dodici ore al giorno;
- la **collocazione dell'appartamento**. Avvertire un rumore è più facile lì dove non vola una mosca; mentre in un ambiente di per sé rumoroso le onde sonore devono essere più intense per arrivare all'orecchio delle persone. Tanto per fare un esempio: un appartamento collocato alla confluenza di alcune arterie urbane o nel centro è caratterizzato da un elevato rumore di fondo; non sarà quindi l'asciugacapelli del vicino a molestare il proprietario dell'appartamento. Al contrario in una zona residenziale basta poco per infastidire chi abita accanto.

Quanti decibel per il rumore molesto?

Nonostante la legge non disponga nulla in proposito, i giudici hanno comunque elaborato una misura di massima per definire illecito - e quindi intollerabile - un rumore: è tale quello che supera di oltre **3 decibel** il rumore di fondo, quello cioè registrato dall'ambiente circostante. Leggi sul punto: [Rumori molesti: quanti decibel?](#)

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1997 **[3]** ha stabilito alcuni parametri di isolamento, sulla base dei decibel "tollerabili" dalle pareti delle nostre case. In particolare, per i palazzi di nuova costruzione, viene stabilito che:

- le **pareti verticali di un appartamento che lo separano da quello dei vicini** devono consentire un isolamento di almeno 50 decibel; così quando il nostro vicino parla o sente la Tv a 70 dB noi sentiamo 20 dB e non ne siamo disturbati. Ma se l'isolamento acustico fosse soltanto 40 dB, noi sentiremmo 30 dB e saremmo disturbati, soprattutto di notte, quando c'è più silenzio e vorremmo dormire;
- le **pareti dell'appartamento che lo separano dalla facciata dell'edificio** devono consentire un isolamento di almeno 40 decibel. Tale è la soglia ritenuta congrua per isolarsi dal rumore di un traffico medio urbano costituito da auto, schiamazzi sulle strade, ecc.;
- le **pareti orizzontali, ossia i pavimenti e i soffitti** che separano un

appartamento dall'altro, devono presentare un isolamento di almeno 63 decibel. Questa soglia è sufficiente per non farci sentire i tacchi del vicino del piano di sopra, i sandali, lo spostamento di mobili d'arredo. È chiaro che se questa soglia non viene rispettata, anche lo spostamento di una sedia ci sembrerà un rumore intollerabile, finendo per dare la colpa al vicino che, invece, responsabile non è;

- gli **impianti idro-sanitari** e gli scarichi devono assicurare un isolamento di almeno 35 decibel.

La Cassazione ha però avvertito che ridurre tutto ai semplici decibel può essere sbrigativo e non tenere conto delle concrete situazioni. Dunque la tollerabilità o meno di un rumore va valutata caso per caso tenendo conto delle condizioni dei luoghi. Ne consegue che, pur nel rispetto del d.P.C.M. 1 marzo 1991 in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, potrebbe sussistere una intollerabilità dei rumori in senso civilistico in considerazione del rumore di fondo ove si trovano gli appartamenti interessati, l'orario, la natura e la ripetizione del rumore prodotto.

Se sento un rumore significa che è intollerabile?

Il solo fatto di sentire l'asciugacapelli del vicino non significa che si tratti di un rumore intollerabile. Lo stesso dicasi per lo sciacquone del water o per l'aspirapolvere. Secondo la sentenza in commento infatti la semplice percezione di rumori non fa di questi dei rumori intollerabili e quindi vietati; al contrario bisogna verificare in concreto - secondo i vari indici che abbiamo appena elencato - il **superamento di tale soglia**.

A quale tipo di "udito" ci si deve riferire? A chi ha l'orecchio delicato e che si sveglia anche per una porta che si chiude? Bisogna tenere conto della **sensibilità dell'uomo medio**, quindi una persona comune dotata di buon udito ma non troppo "susceptibile".

Non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità che

l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.

Secondo il tribunale di Napoli, affinché un rumore possa dirsi intollerabile non è necessario che sia continuo o occasionale: può trattarsi anche di un solo episodio come una schitarrata elettrica o il trapano alle dieci di sera per fissare i chiodi al muro. «Non sussiste un **diritto al silenzio assoluto** quanto piuttosto a **non subire rumori eccessivi** che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni oggettive».

Come difendersi dai rumori molesti

Veniamo infine ai mezzi di tutela che ha chi viene disturbato. Una volta individuato che il rumore è intollerabile ha due strade:

1. se il rumore dà fastidio a tutto il palazzo o a un gran numero di persone, scatta il reato di disturbo della quiete pubblica. In tal caso può fare una segnalazione ai carabinieri o alla polizia che hanno l'obbligo di intervenire e di avviare un procedimento penale. Nel processo, la vittima si può costituire parte civile e chiedere il risarcimento;
2. se il rumore dà fastidio a uno o pochi condomini non c'è reato ma solo un illecito civile. Dopo aver diffidato il responsabile si può agire in tribunale, a mezzo di avvocato, affinché il giudice inibisca al maleducato di smetterla e, se vengono dimostrati i danni, lo condanni anche al risarcimento.

Note

[1] Trib. Napoli, sent. n. 5681/18 dell'8.06.2018. [2] [Art. 844 cod. civ.](#) [3] DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Sentenza

Tribunale di Napoli, sez. VIII Civile, sentenza 30 maggio - 8 giugno 2018, n. 5681 Giudice Di Salvo Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato (...), in qualità di proprietario di un immobile sito in (...) facente capo di un complesso di nr. 5 villette su due livelli con mura perimetrali e confini adiacenti, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di (...) rappresentando quanto segue: che la predetta aveva costruito un nuovo bagno al piano superiore della sua proprietà che era

immediatamente confinante col muro della propria camera da letto; che da tale bagno derivavano all'attore una serie di fastidi e danni mai riscontrati prima; che le nuove opere sono solo quelle esterne e sono costituite da due griglie sistemate sulle pareti esterne...e da una tubazione in P.V.C. di diametro pari a circa 100mm per lo scarico di acque luride; che l'attore subiva i rumori di diversa natura prodotti sia di giorno che di notte nel muro comune in corrispondenza della camera da letto e della cucina dell'attore a causa dei nuovi impianti idrici di carico e scarico, in violazione dell'art. 889 c.c.. Antecedentemente, sempre su impulso del (...), era stato, altresì espletato Accertamento tecnico preventivo (RG. 42141/06), ad opera dell'arch. A. F., in seguito veniva instaurato il presente giudizio. Si instaurava il contraddittorio con la costituzione della convenuta la quale rappresentava che alcuna nuova costruzione era stata da lei realizzata, se non una mera ristrutturazione, effettuata nell'anno 2000 (ovvero ben sei anni dall'instaurazione del presente giudizio) che aveva comportato solo un diverso posizionamento dei due bagni siti al piano superiore su cui già a far data dalla costruzione dell'edificio, (risalente agli anni '70), si rilevava l'esistenza di due bagni, di cui uno confinante con la camera da letto dell'abitazione attorea. La convenuta G., inoltre, eccepiva il carattere di ordinaria amministrazione di eventuali rumori, riferibili a quelli di lieve entità normalmente rilevabili tra immobili posti a confine (con carattere di reciprocità) e circoscritti, chiaramente, nei limiti di cui all'art. 844 c.c., in ogni caso non determinati dalla parziale ristrutturazione della villetta. Depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata dall'attore e veniva svolta nuova CTU e - dopo varie lungaggini processuali tra cui anche la soppressione della sezione distaccata di (...) - la causa veniva, infine, riservata in decisione. Venendo al merito della controversia va rilevato che vi è una netta contrapposizione tra le risultanze della CTU svolta in sede di ATP e quelle della CTU svolta nel corso del presente giudizio. Invero, la prima CTU a cura dell'arch. A. F. precisa i seguenti punti: "osservando le piante originali fornite dal costruttore le cucine delle singole abitazioni collocate, ovviamente al piano rialzato, sono installate con gli impianti di carico e scarico sulle parti comuni di confine" e ciò già al momento dell'acquisto; anche in origine gli impianti erano posti nel muro di confine come da edificazione della ditta costruttrice; per il bagno del piano rialzato della convenuta, benché ristrutturato, il CTU precisa che gli impianti di carico e scarico sono rimasti nella posizione originaria; per il bagno del piano superiore della convenuta il CTU precisa che anche qui l'originario bagno era posizionato proprio nel muro di confine e, quindi, anche gli impianti di carico e scarico erano posti nel muro comune alle due proprietà; in questo predetto piano la convenuta ha creato un secondo bagno posizionandone gli scarichi affianco al bagno già esistente. Il CTU ing. P. ha condiviso gli accertamenti sullo stato dei luoghi della CTU dell'ATP ma ha, invece, precisato quanto segue: Il rumore originato dai servizi igienici ubicati

nell'abitazione della sig.ra G. G. supera il limite di tollerabilità stabilito in +3 db(a) rispetto al rumore di fondo sia continuo che istantaneo, sia al piano rialzato che al primo piano con la particolarità che al primo piano gli impianti sono in corrispondenza della parte comune. Pertanto il CTU Ing. P. proponeva per la soluzione della problematica denunciata o l'interposizione di elementi fonoassorbenti o nello spostamento delle sorgenti sonore. Il CTU precisa che "il rumore originato dai servizi igienici ubicati nell'abitazione della sig.ra F. G. supera il limite di normale tollerabilità stabilito in +3 db(a) rispetto al rumore di fondo" ... e ciò esclusivamente "durante le fasi di scarico e di carico della cassetta di scarico del wc del bagno al piano rialzato (piano inferiore); durante l'utilizzo dei componenti dei bagni del primo piano" ... "tranne che per gli areatori" ... con particolare riferimento al bagno piccolo posto al piano superiore (cfr. pag. 9 di 11 CTU). La convenuta ha precisato che dall'estate 2016 il villino è rimasto disabitato per effetto del trasferimento di tutto il nucleo familiare della convenuta (cfr. certificato di stato di famiglia della G. (al 01/01/2007), nonché certificati di residenza dei suoi figli (f. F. e F. D.) oltre che della medesima (documenti, tutti, attestanti circostanze sopravvenute alla scadenza del termine ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e , pertanto, di formazione successiva). Circa lo scarico del wc del piano rialzato, lo stato dei luoghi non è mutato in seguito alla ristrutturazione, rispetto all'epoca di costruzione. Pertanto, è da ritenersi che ogni questione relativa sia da ritenersi infondata e ormai prescritta. Circa i bagni posti al piano superiore, questi sono stati utilizzati come zona notte con conseguente utilizzo ridotto in termini di tempo e nelle ore serali. Va, altresì, considerato che il CTU, dopo aver ricostruito il rapporto di confine sussistente tra gli immobili in esame (a pag. 9) ha in effetti riscontrato che anche il bagno originario della G., ad oggi immutato, risulterebbe "rumoroso". Si ricorda che la Suprema Corte è costante nell'affermare che "non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (ex multis Cass n. 3438/10). Pertanto, il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso. In particolare nella sentenza n. 3440 dell'11 febbraio 2011, si legge che "il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell'uomo medio. Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore. Nella specie i

giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d'aspirazione er percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)". Pertanto, non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive. Se è vero che "quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l'esistenza del danno è in re ipsa e , pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 c.c. (Sez. 2, Sentenza n. 4693 del 18/10/1978; Sez. 2, Sentenza n. 2580 del 12/03/1987; Sez. 3 Sentenza n. 5844 del 13/03/2007" (Cass. 2864/2016), tuttavia, una cosa è il rispetto della disciplina amministrativa in tema di soglie di rumori, altra la previsione codicistica secondo cui i rumori - specie quelli in un condominio - non devono risultare intollerabili. Si tratta di due normative autonome e differenti, che richiamano due distinti settori del diritto: i rapporti con la pubblica amministrazione da un lato (per evitare l'inquinamento acustico) e i rapporti privati dall'altro (per evitare di danneggiare il vicino di casa). Dunque, il rispetto del decreto del 1991 non significa che i rumori siano leciti anche da un punto di vista civilistico dovendosi tener conto del rumore di fondo del luogo ove si trovano gli appartamenti interessati, dell'orario in cui il rumore viene prodotto; della natura del rumore e la ripetizione dello stesso. Pertanto, è da ritenersi - come osservata dalla parte convenuta - che la causa dei rumori vada ricercata nella modalità costruttive originarie dei villini, carenti nell'isolamento acustico (vizio strutturale accettato dalle parti fin dall'acquisto). Va dunque ritenuto che i locali oggetto di giudizio non sono stati più utilizzati dopo il 2016 e la causazione dei rumori della zona notte sia avvenuta in modo discontinuo ed in orari di prima serata, circostanza che non possono arrecare all'attore alcun apprezzabile disturbo. In conclusione, alla luce delle molteplici considerazioni finora svolte, la domanda attorea deve esser rigettata. La natura della presente controversia e l'esito della stessa costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma secondo, del Codice di Procedura Civile P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda; compensa le spese.

Responsabilità civile - Danno da immissioni intollerabili - Danno non patrimoniale - Riconoscimento - Assenza di danno biologico - Non osta al riconoscimento del danno. L'assenza di un danno biologico documentato non osta al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite, allorché siano lesi il

diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. •Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 3 settembre 2018 n. 21554 Responsabilità civile - Danno da immissioni intollerabili - Danno non patrimoniale - Risarcimento indipendente dal danno biologico. Il danno che deriva da immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato poiché nel momento in cui viene leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane si concretizzano pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 16 ottobre 2015 n. 20927 Responsabilità civile - Danno da immissioni intollerabili - Non sufficiente la mera lesività potenziale del fatto - Risarcibile anche se non abbia comportato una effettiva lesione alla salute. Ai fini del risarcimento del danno derivato da immissione da rumore, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto e che il danno deve essere escluso anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute del molestato. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 10 dicembre 2009 n. 25820 Responsabilità civile - Danno da immissioni intollerabili - Presupposti - Libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita - Risarcimento indipendente dal danno alla salute. Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi. •Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2007 n. 2611